

## Cassazione: falso per i verbali infedeli Anche il penalista pubblico ufficiale

**ROMA** ■ Per il penalista un futuro da pubblico ufficiale. Ed è una conseguenza, tra l'altro, della legge sulle indagini difensive, che ha messo nelle mani dell'avvocato strumenti nuovi e più efficaci per avvicinarsi, per quanto possibile, alla posizione della pubblica accusa. Modifiche al Codice di procedura penale volute per dare concretezza a quel principio del giusto processo inserito in Costituzione. E che adesso hanno contribuito a provocare

zioni da persone informate dei fatti, da utilizzare per l'attività d'indagine. Il difensore deve poi preoccuparsi di mettere a verbale il contenuto delle dichiarazioni. Ma cosa succede in caso di verbalizzazione "di comodo", con la chiara intenzione di favorire il cliente, omettendo di menzionare le circostanze sfavorevoli emerse (come nel caso preso in esame dall'ordinanza di rinvio alle Sezioni unite)?

### Tutele circoscritte nell'esecuzione

**ROMA** ■ L'impedimento assoluto del difensore non è rilevante nei procedimenti di esecuzione e sorveglianza. E la sua presenza non è tanto rilevante da giustificare un rinvio dell'udienza. È questa la conclusione delle Sezioni unite penali, per ora fornita solo con informazione provvisoria (le motivazioni saranno rese note tra qualche settimana).

È stata così respinta la posizione espressa anche dall'ordinanza di rimessione che sottolineava la necessità di abbandonare l'orientamento più rigido nel nome del rispetto del principio del giusto processo e della sua interpretazione alla luce della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con la previsione del diritto alla difesa personale o attraverso un legale di fiducia. Insomma, la pienezza dell'assistenza tecnica non doveva più rappresentare una prerogativa esclusiva della fase dibattimentale.

un'importante pronuncia delle Sezioni unite penali della Cassazione. Ieri è stata depositata l'informazione provvisoria (le motivazioni saranno depositate nelle prossime settimane), con la quale i giudici hanno ritenuto che commette il reato di falso ideologico, fattispecie applicabile tipicamente ai pubblici ufficiali, il legale che utilizza nel corso del processo dichiarazioni verbalizzate in modo scorretto.

Un passo indietro. La legge 397 del 2000, sulle investigazioni difensive, ha introdotto, tra l'altro, la possibilità per l'avvocato di raccogliere dichiara-

Rispondere alla domanda, individuando il reato, vuole dire anche qualificare limiti e doveri di una parte essenziale del processo penale. A fronteggiarsi non erano ancora due orientamenti giurisprudenziali, ma l'intervento delle Sezioni unite è stato in un certo senso preventivo. Da una parte, la considerazione del difensore come persona che esercita un servizio di pubblica necessità, privilegiando la funzione essenziale di tutela degli interessi processuali dell'imputato e di conseguenza l'applicazione, in caso di verbalizzazione incompleta, dell'articolo 481 del Codice penale, che punisce con la detenzione fino a un anno il falso ideologico in certificati, commesso da chi svolge un servizio di pubblica utilità. Dall'altra, ed è stata di questo tenore la scelta delle Sezioni unite, la posizione di chi vede nell'omologazione ai fini probatori tra le acquisizioni dell'accusa e quelle della difesa la derivazione della qualifica di pubblico ufficiale del legale. Con l'applicazione dell'articolo 379 e la possibile reclusione da uno a sei anni.

Secca la valutazione di Ettore Randazzo, presidente dell'Unione delle camere penali: «Viene deformata la funzione dell'avvocato penalista. Nel nostro codice deontologico abbiamo già previsto che se il difensore decide di verbalizzare deve verbalizzare tutto. Ma la sanzione come falso ideologico è priva di fondamento. Come si può parlare di omologazione tra accusa e difesa quando a quest'ultima mancano poteri fondamentali come quello coercitivo e di disposizione della polizia giudiziaria?».

**GIOVANNI NEGRI**